



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0127832 08/03/2021 14,43

Mitt. : 5014 Direzione Generale per le risorse umane

Ass. : 40 Uffici di Diretta Collaborazione

Classifica : 7.1.4.



Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:
Staff *Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi
Europei e Responsabile P.R.A. (50.03.93)*

Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)

Struttura tecnica di supporto O.I.V. (50.14.83)

Supporto al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (50.14.94)

Ai Responsabili delle Segreterie degli
Assessori della Giunta Regionale

e, per conoscenza

Agli Assessori della Giunta Regionale

Al Capo di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Emergenza Covid 19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021.

Facendo seguito alle precedenti note in materia, con la presente si comunica che in data 02/03/2021 è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – il nuovo DPCM recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, in via preliminare, si richiama l'attenzione su quanto previsto al Capo I “*Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” che, all'art. 6 “*Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati*”

sull'intero territorio nazionale”, tra l'altro, stabilisce “1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e soci sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati”.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, in generale, devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendone almeno il 50%.

Il Capo III e successivi IV e V, dettano, invece, specifiche disposizioni in funzione alla classificazione della zona di rischio epidemiologico, come di seguito riportato:

- Disposizioni applicabili in Zona gialla

Art. 8 - “1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.”

- Disposizioni applicabili in zona arancione

Art. 34 “1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del presente Capo.”

- Disposizioni applicabili in zona rossa

Art. 48 – “Attività lavorativa 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M., si invitano i Responsabili in indirizzo, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ad applicare le citate misure - in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 - in funzione della zona epidemiologica individuata dalle competenti Autorità, garantendo – attraverso la costante attività di controllo e vigilanza - anche in presenza - connessa al ruolo, il rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute.

Si rammentano, altresì, le disposizioni di cui al DD n. 43/2020 recante “Minimizzazione del rischio da contagio Covid 19 per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania” che prevedono: “ La modalità di svolgimento di riunioni di lavoro è la video conferenza. Le riunioni in presenza non sono consentite. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità ed urgenza, e nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione, garantiti il distanziamento interpersonale ed un'adeguata pulizia / areazione dei locali...”.

Al Datore di Lavoro si chiede, inoltre, di valutare, in ragione del particolare momento emergenziale, l'adozione di protocolli di sorveglianza sanitaria attuabili mediante screening

periodici a cui sottoporre il personale che presta la propria attività in presenza, nonché di compulsare la competente Direzione affinché vengano assicurate la corretta pulizia dei locali, la frequente sanificazione degli stessi, nonché le dotazioni minime di presidi sanitari (*gel sanificante e sapone*) previste dal vigente protocollo di sicurezza.

Si chiede, altresì, di attivarsi presso le competenti sedi affinché sia attentamente valutata la possibilità di sottoporre a profilassi vaccinale - come già avvenuto per altre categorie di lavoratori - i dipendenti della Giunta Regionale, attesa la peculiarità dei servizi e delle attività svolte anche *front office* nei confronti dell'utenza, al fine di consentire la piena e regolare ripresa - in sicurezza - di ogni attività.

Il Funzionario PO
dott.ssa Giuliana Grisard

Il Dirigente di Staff
dott.ssa Luisa Aliperta

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Messina